

ATTO COSTITUTIVO DI S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di luglio
22/7/2016

in Reggio Emilia, nello studio in Corso Garibaldi n. 14, davanti a me Gino Baja Guarienti, notaio in Scandiano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, sono comparsi i signori:

- **FERRARI GISA**, nata ad Asmara (Etiopia) il giorno 4 settembre 1939, residente a Reggio Emilia in Viale Timavo n. 14, codice fiscale FRR GSI 39P44 Z315M,

- **MARMIROLI CARLO**, nato a Reggio Emilia il giorno 4 agosto 1967, residente a Reggio Emilia in Viale Timavo n. 14, codice fiscale MRM CRL 67M04 H2230.

Detti comparenti, cittadini italiani della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) - I signori FERRARI GISA e MARMIROLI CARLO costituiscono una società a responsabilità limitata denominata "ARTI D'ORIENTE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA", abbreviabile anche in ARTI D'ORIENTE SSD A R.L..

Art. 2) - La società ha sede in Cavriago.

Ai fini dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle Imprese i comparenti dichiarano che l'attuale indirizzo della sede della società è fissato in Via Partigiani d'Italia n. 18a.

Art. 3) - La durata della società è fissata al trentuno agosto 2050 (31/8/2050), salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 4) - 1. La società è senza fine di lucro, opera ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche, non potendo in nessun caso i proventi dell'attività essere divisi tra i soci anche in forma indiretta o differita e dovendo gli eventuali utili essere tutti ed integralmente reinvestiti nella società per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

2. La società ha per oggetto principale l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive riguardanti la disciplina di corsi di fitness, ginnastica artistica, danza di vario genere ed ogni attività connessa alle precedenti discipline. La società in via secondaria potrà organizzare corsi di difesa personale anche di discipline orientali e corsi di meditazione e qualsiasi altra attività sportiva. La società sportiva accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli

**REGISTRATO A
REGGIO EMILIA
IL 26/07/2016
AL N° 11081
SERIE 1T
€ 356,00**

statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. La società si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto ed i regolamenti dell'ente di promozione sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. La società si impegna inoltre a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà (a titolo meramente esemplificativo):

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

- promuovere e pubblicizzare la sua attività o la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;

- organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.

Essa potrà svolgere la sua attività sia in Italia che all'Estero.

Art. 5) - L'organizzazione ed il funzionamento della società saranno regolati dalle norme contenute nello statuto sociale che, previa lettura da me datane ai comparenti e loro approvazione, viene allegato al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Art. 6) - La società sarà amministrata da un amministratore unico, nominato fino a revoca nella persona del comparante medesimo, signor Marmioli Carlo, che presente accetta confermando che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza ed in particolare quelle di cui all'articolo 90, comma 18 bis, della legge n. 289/2002 che vieta agli amministratori di società sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 7) - Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila

virgola zero zero) ed è sottoscritto dai soci nelle seguenti

proporzioni:

FERRARI GISA 20% (venti per cento), per euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero),

MARMIROLI CARLO 80% (ottanta per cento), per euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero).

I comparenti dichiarano che la somma complessiva di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale, è stata versata in data odierna al nominato amministratore unico, signor Marmiroli Carlo, che ne rilascia quietanza.

I comparenti dichiarano che le suddette somme sono state versate:

- quanto alla signora FERRARI GISA, mediante assegno circolare n. 5005271149-08 emesso in data 21 luglio 2016 da Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, filiale di Cavriago;

- quanto al signor MARMIROLI CARLO, mediante assegno circolare n. 5109923224-03 emesso in data 21 luglio 2016 da Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, filiale di Cavriago.

Art. 8) - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 agosto 2017.

Art. 9) - Le spese del presente atto, che ammontano approssimativamente ad euro 1.900 (millenovecento), sono a carico della società.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte minore da me manoscritto, e di esso ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio a norma di legge alle ore 10 (dieci).

Consta di fogli due per facciate cinque e fin qui della presente.

Firmato Gisa Ferrari

Firmato Carlo Marmiroli

Firmato Gino Baja Guarienti notaio

STATUTO DELLA SOCIETA'

"ARTI D'ORIENTE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"

Art. 1) DENOMINAZIONE - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "ARTI D'ORIENTE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", abbreviabile anche in ARTI D'ORIENTE SSD A R.L..

Art. 2) SEDE - 1. La società ha sede legale nel Comune di Cavriago (RE), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune può essere deciso dall'organo amministrativo e non comporta modifica dello Statuto.

3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia che all'estero, unità locali operative (ossia, a titolo di esempio, succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

4. La sede amministrativa è situata presso la sede sociale.

Art. 3) DURATA - La durata della società è fissata al 31 (trentuno) agosto 2050 (duemilacinquanta).

I soci con decisione dell'assemblea potranno prorogare tale durata o sciogliere anticipatamente la società.

Art. 4) OGGETTO 1. La società è senza fine di lucro, opera ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche, non potendo in nessun caso i proventi dell'attività essere divisi tra i soci anche in forma indiretta o differita e dovendo gli eventuali utili essere tutti ed integralmente reinvestiti nella società per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

2. La società ha per oggetto principale l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive riguardanti la disciplina di corsi di fitness, ginnastica artistica, danza di vario genere ed ogni attività connessa alle precedenti discipline. La società in via secondaria potrà organizzare corsi di difesa personale anche di discipline orientali e corsi di meditazione e qualsiasi altra attività sportiva. La società sportiva accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. La società si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari

che gli organi competenti della federazione stessa dovessero

adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto ed i regolamenti dell'ente di promozione sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. La società si impegna inoltre a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà (a titolo meramente esemplificativo):

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

- promuovere e pubblicizzare la sua attività o la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;

- organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.

Essa potrà svolgere la sua attività sia in Italia che all'Estero.

Art. 5) DOMICILIO DEI SOCI - 1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese ovvero, se diverso, quello comunicato alla società successivamente all'acquisto della partecipazione.

2. E' onere dei soci comunicare alla società anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

3. E' onere del socio comunicare la variazione del proprio domicilio all'organo amministrativo al fine dell'adempimento della comunicazione al Registro delle Imprese nei termini di legge, sempreché normativamente non sia disposto diversamente.

Art. 6) CAPITALE - 1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

2. Le partecipazioni dei soci sono proporzionali ai conferimenti.

Art. 6 bis) REQUISITI SOCI

La partecipazione alla società è riservata a soggetti da tessere o già regolarmente tesserati alla UISP (Unione Italia-

na Sport per tutti) o ad altre Federazioni Sportive Naziona-

li e alle persone fisiche che intendono partecipare, ovvero sono altrimenti interessate, all'attività organizzata e coordinata dalla società nel settore dello sport in generale ed in particolare nel settore dello sport della ginnastica artistica, della danza di vario genere, dello yoga e delle arti marziali, nonché alle persone giuridiche, enti ed associazioni pubbliche e private di promozione dello sport in generale ed in particolare dello sport della ginnastica artistica, della danza di vario genere, dello yoga e delle arti marziali che, con i propri contributi, sostengano, stimolino ed incentivino le attività per il perseguimento degli scopi della società.

Art. 6 ter) AMMISSIONE DEI SOCI - 1. Chi intende essere ammesso alla Società deve farne domanda scritta diretta all'Organo Amministrativo. La domanda dovrà contenere: a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente e, in caso di soci non persone fisiche, l'indicazione della ragione sociale, o della denominazione e della sede della Società o dell'Ente, unitamente ad un certificato di vigenza rilasciato dalla competente Camera di Commercio ove iscritti; b) la sottoscrizione del richiedente e, in caso di persona giuridica, del suo legale rappresentante; c) la dichiarazione di accettare lo statuto della società e il regolamento o i regolamenti vigenti all'epoca dell'ingresso in società; d) ogni elemento atto a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'aspirante che ne giustifichino la partecipazione alla società. Sulla domanda delibera, a giudizio insindacabile, l'Organo Amministrativo, che ne valuterà la rispondenza ai requisiti richiesti dallo Statuto e dai regolamenti interni.

La decisione sarà comunicata all'interessato e, in caso di ammissione, accompagnata dalla richiesta di versamento di una quota pari alla futura quota di partecipazione, e della quota di ammissione "una tantum" ove prevista.

Il richiedente acquista la qualifica di aspirante socio, partecipa alla vita della società ma non ha diritto di voto fino a quando l'assemblea dei soci, attraverso l'aumento del capitale sociale, non legittimi la qualità di socio. Tale aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, dovrà essere effettuato entro due anni dal suddetto versamento; decorso tale termine senza che si sia proceduto all'aumento del capitale sociale la società dovrà restituire al richiedente la quota versata in conto sottoscrizione, unitamente alla quota di ammissione "una tantum" ove prevista, senza maggiorazione di interessi.

Art. 7) CONFERIMENTI - 1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in società: denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a

favore della società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464 e 2465 del codice civile.

2. Il conferimento potrà anche essere effettuato attraverso la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. In tal caso, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

Art. 8) AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE - 1. In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, il capitale sociale può essere aumentato solo mediante nuovi conferimenti, mentre è escluso l'aumento mediante passaggio di riserve a capitale.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 7 ter, in caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

3. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento di capitale che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di riduzione del capitale per perdite e contemporaneo aumento al minimo di legge di cui all'art. 2482 ter c.c.; in tale circostanza, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

4. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire con conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, comprese le prestazioni d'opera e di servizi di soci a favore della società.

5. La deliberazione di aumento di capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione, il conferimento deve farsi in danaro.

Art. 9) RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE - 1. La riduzione del capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli articoli 2482 e seguenti del codice civile.

2. Nel caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso, con il consenso di tutti i soci, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2, codice civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

3. In considerazione delle finalità non lucrative della società, in caso di riduzione facoltativa del capitale sociale sarà rimborsato ai soci soltanto il valore nominale della partecipazione.

Art. 10) DIRITTI DEI SOCI - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno

posseduta.

Art. 11) FINANZIAMENTI DEI SOCI - 1. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti esclusivamente a titolo gratuito, con o senza obbligo di rimborso.

2. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta di risparmio.

3. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

4. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art.2467 del codice civile.

Art. 12) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE PER ATTO INTER VIVOS - Le partecipazioni sociali, i diritti di opzione in sede di aumento di capitale o i diritti di prelazione di quote inoptate non sono trasferibili per atto tra vivi.

Art. 13) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE MORTIS CAUSA - 1. Le partecipazioni sono trasferibili per successione mortis - causa.

2. In caso di morte di uno dei soci, la società continuerà con gli eredi e/o legatari del socio defunto, se questi vi consentano.

3. Qualora gli eredi o legatari siano più d'uno, dovranno farsi rappresentare da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Art. 14) DIRITTO DI RECESSO - 1. Il socio può liberamente recedere dalla società.

2. Il diritto di recesso, tuttavia, non può essere esercitato nel primo anno dalla data di costituzione della società.

3. In tutti i casi il recesso dovrà essere esercitato con le modalità di cui all'art. 2437 bis codice civile, per quanto compatibili.

4. In considerazione delle finalità non lucrative della società, il socio recedente ha diritto al solo rimborso del capitale sociale conferito, con le modalità e i termini di cui all'art. 2473 del codice civile; è esclusa ogni rivalutabilità della quota.

5. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro e non oltre giorni 15 (quindici) dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori, della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento ed il valore nominale della partecipazione per la quale il diritto di recesso è esercitato.

6. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso può essere esercitato non oltre 15 (quindici) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. A tal fine, l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.

7. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede legale della società.

Art. 15) ESCLUSIONE DEL SOCIO - Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione alla Società di cui all'articolo 6 bis del presente statuto;

- versi in stato di insolvenza, sia messo in liquidazione, sottoposto a dichiarazioni concorsuali o dichiarato fallito;

- non abbia provveduto al pagamento di quanto sottoscritto o dovuto; il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

- non abbia provveduto a rispettare ogni altro obbligo contratto nei confronti della Società;

- abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni statutarie, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali, oppure atti gravemente pregiudizievoli per gli interessi e le finalità della società;

- in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la Società, fomenti dissidi o disordini tra i soci;

- non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione dei soci è proposta dall'Organo Amministrativo e deliberata dall'assemblea dei soci. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale competente per territorio. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 14), esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace. Il socio non ha diritto di voto nella delibera che riguarda la sua esclusione.

Art. 16) LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI - 1. In

considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, ed in conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dalla legge 21 maggio 2004 n. 128, nel caso di morte del socio, di recesso e di esclusione, ai soci o ai loro eredi verrà rimborsato il solo valore nominale delle proprie partecipazioni con le modalità e nei termini previsti dalla legge. E' esclusa ogni rivalutabilità delle quote.

2. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centoottanta) giorni dall'evento che ha determinato la liquidazione, mentre con riferimento all'ipotesi di recesso, tale termine decorrerà dalla comunicazione della volontà di recedere del socio.

Art. 17) DECISIONI DEI SOCI - 1. Hanno diritto di voto i soci che abbiano depositato il relativo titolo presso il Registro delle Imprese.

2. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

3. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante delibera assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis codice civile, oppure mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art. 2479 codice civile.

4. I soci decidono sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

5. Le materie riservate alla competenza dei soci sono le seguenti:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la scelta della struttura dell'organo amministrativo, la nomina, la revoca e la sostituzione dei componenti dell'Organo di Amministrazione;
- c) la nomina dei Sindaci o del revisore;
- d) le modifiche dello statuto;
- e) le decisioni che comportano una modifica dell'oggetto sociale;
- f) le decisioni che modificano i diritti dei soci;
- g) ogni decisione che comporti l'assunzione di partecipazioni da cui derivi una responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- h) le decisioni che comportano uno scioglimento anticipato della società;
- i) le decisioni concernenti la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l) le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 codice civile.

6. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non

può partecipare alle decisioni dei soci.

7. Le decisioni, quando abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente comma 5, alle lettere d), e), f), g), h), i) e l), nonché nell'ipotesi prevista dall'art. 2482 bis, comma 4, codice civile e, in ogni caso, quando sia richiesto da uno o più Amministratori o da un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate a mezzo di delibera assembleare.

8. In tutti i restanti casi, le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

9. Quando la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale deve risultare il relativo argomento, viene predisposto da uno o più Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Il suddetto testo deve essere sottoposto all'attenzione di ciascun socio a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi al domicilio risultante dal Registro delle Imprese o altro mezzo elettronico che permetta la verifica del ricevimento. Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto. La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.

10. Nel caso invece in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli Amministratori o dei soci di minoranza. Il relativo consenso viene prestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione. La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

11. Le decisioni dei soci assunte con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese in ogni caso con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la maggioranza del capitale sociale.

Art. 18) ASSEMBLEA - 1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

2. L'assemblea è convocata con avviso spedito ai soci, agli amministratori ed ai sindaci o al revisore, se nominati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli amministratori ed ai sindaci o al revisore, se nominati.

3. Anche se non convocata in conformità alle precedenti di-

sposizioni, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati della riunione.

4. La presidenza dell'assemblea, a seconda dei sistemi di amministrazione, spetta:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati. Qualora i predetti non possano o non vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente fra i presenti.

5. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

6. Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta.

7. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da un verbale redatto senza indugio e sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, salvo il caso in cui il verbale è redatto da Notaio nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

8. L'assemblea è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvi i casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., che richiedono il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. Le assemblee dei soci, qualora se ne ravvisi la necessità, l'utilità o l'opportunità, possono essere validamente tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare i documenti. L'Assemblea si considera convocata nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

9. Restano salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 19) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA - 1. La Società

può essere amministrata:

-da un Amministratore Unico;

-da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

-da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

2. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

3. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

4. Gli amministratori possono essere anche non soci.

5. Ai sensi del comma 18 bis dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche, nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

6. I componenti dell'organo amministrativo:

-durano in carica per il periodo fissato all'atto di nomina;

-in mancanza di fissazione di un termine, esso dura in carica fino a revoca o dimissioni;

-sono rieleggibili;

-possono essere revocati in qualunque momento, salvo il rispetto del preavviso di 3 (tre) mesi; nulla è dovuto all'amministratore revocato senza giusta causa a titolo di risarcimento danni, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella presente società come accettazione della presente clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno.

7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica devono promuovere la decisione dei soci per provvedere alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

8. Le dimissioni dell'intero organo amministrativo hanno effetto:

-immediato, in caso di nomina del collegio sindacale, il quale, nel frattempo, potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione;

-dal momento in cui il nuovo organo è ricostituito, in assenza dell'organo di controllo.

9. Quando la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione il funzionamento di esso è così regolato.

10. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, qualora non sia stato deciso con l'atto di nomina; può eleggere uno o più Vice Presidenti che sostituiscano il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

11. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (sede sociale o altrove purché in Italia) tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica oppure da almeno due sindaci. Di regola, la convocazione è fatta almeno tre giorni liberi prima della riunione, con qualsiasi mezzo idoneo (posta, posta elettronica, telegramma, telefax).

12. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione. Se i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e/o su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

13. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso. E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare i documenti. La riunione si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario dell'adunanza.

14. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

15. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità la proposta si intende respinta.

16. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro delle decisioni degli amministratori, vengono firmati da chi presiede la riunione e dal segretario nominato, di volta in volta, anche fra estranei al Consiglio.

17. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indi-

cate negli articoli espressamente richiamati dall'art. 2381

codice civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

18. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

19. Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

20. Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e può, pertanto, compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano ai soci.

21. L'organo amministrativo può nominare Direttori generali, amministrativi e tecnici, Istitutori, nonché Procuratori per singoli affari o per categorie di affari. La rappresentanza della Società spetta anche ai Direttori, Istitutori e Procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti con l'atto di nomina.

22. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, a seconda del sistema di amministrazione adottato, spetta, con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito il potere di amministrare:

-all'Amministratore Unico;

-al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o in sua vece al Vicepresidente);

-agli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri delegati;

-congiuntamente ai due o più amministratori nominati a firma congiunta;

-disgiuntamente ai due o più amministratori nominati a firma disgiunta.

23. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

24. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio e, all'atto della nomina, può essere attribuito un compenso per le loro funzioni, tenendo conto, in particolare, delle finalità non lucrative della presente società.

25. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti

relativi all'amministrazione.

Art. 20) ORGANO DI CONTROLLO LEGALE DEI CONTI - 1. L'organo di controllo della società, se obbligatorio ai sensi di legge ovvero se facoltativamente istituito dall'assemblea dei soci può essere costituito da un collegio sindacale o da un sindaco effettivo unico ovvero da un revisore scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. In caso di nomina dell'organo di controllo allo stesso è affidato anche la revisione legale dei conti salvo quanto previsto dall'art. 2409 bis codice civile.

3. Per quanto non espressamente regolato valgono le norme previste in materia di collegio sindacale e di revisione legale per le società per azioni.

Art. 21) ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI - LIBRI SOCIALI 1. L'esercizio sociale si chiude al 31 agosto di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il giorno 31 agosto 2017.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio sociale.

3. Il bilancio deve essere approvato dai soci anche non entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale purché entro 180 (centottanta) giorni nei casi previsti dalla legge; in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio in forma abbreviata) la ragione della dilazione.

4. I proventi delle attività sociali non possono in nessun caso essere divisi tra i soci anche in forme indirette.

5. L'utile netto è ripartito come segue:

- la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430 c.c., deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- il rimanente verrà interamente reinvestito nella società per lo sviluppo ed il perseguimento dell'attività sportiva dilettantistica e dell'attività didattica di cui all'art. 4) del presente statuto, secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio e conformemente a quanto disposto dall'art. 90, comma 18, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4 del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito nella legge 21 maggio 2004, n. 128.

6. In ogni caso è vietata la distribuzione di utili fra i soci sotto qualsivoglia forma.

7. La società deve tenere il Libro delle Decisioni dei Soci, il Libro delle Decisioni degli Amministratori e il Libro delle Decisioni dell'Organo di controllo legale dei conti, se

nominati.

Art. 22) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' - 1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri.

3. In ogni caso di scioglimento l'assemblea determina le modalità di devoluzione del patrimonio della società ai fini sportivi ai sensi dell'art. 90, comma 18, lettera h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, e, pertanto, il patrimonio che residua dalla liquidazione, previa restituzione ai soci del valore nominale della quota, verrà devoluto a fini sportivi ad altre società o associazioni sportive dilettantistiche senza finalità lucrative, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23) CLAUSOLA COMPROMISSORIA 1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaco unico o sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal Consiglio Direttivo della camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Emilia, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.

2. A tal fine, i soggetti interessati dichiarano specificatamente di accettare tale Regolamento, con particolare riguardo alle modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via rituale e secondo diritto.

3. La decisione verrà resa nota a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal codice di procedura civile.

4. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 14.

5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Art. 24) FORO COMPETENTE - Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro stabilito dalla legge in ragione del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 25) RINVIO - 1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e le altre leggi speciali vigenti in materia.

2. Si precisa, inoltre, che nel caso in cui la normativa in

tema di società a responsabilità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme in tema di società per azioni.

Firmato Gisa Ferrari

Firmato Carlo Marmiroli

Firmato Gino Baja Guarienti notaio